

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 271

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice VALPIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006 (*)

Norme per il rilascio di un contrassegno speciale per la sosta
in aree riservate ai malati cronici

(*) *Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, nel rispetto della qualità di vita dei malati cronici, intende assicurare loro la pari opportunità e la mobilità nel territorio.

I malati cronici sono persone che, per patologie di varia natura, perdono parte delle proprie funzioni vitali, e necessitano quindi di una maggiore attenzione, specie in ambito urbano ed extraurbano, che consenta loro una maggiore mobilità. Innumerevoli barriere architettoniche, quali, per esempio, la carenza di parcheggi e di bagni pubblici, la rendono invece difficile.

Le persone con ridotte o impedito capacità motorie, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, previa documentazione e autorizzazione, hanno giustamente diritto al contrasse-

gno speciale (H) per la sosta in aree riservate e anche in zone vietate. Le persone affette da problematiche motorie, giustamente, rivendicano l'esclusivo diritto al contrassegno per la sosta per i portatori di *handicap* motori, previsto dalla normativa vigente, recante il simbolo dell'«uomo seduto in carrozzella». Ai malati cronici (broncopatici, cardiopatici, non vedenti, dializzati, persone affette da sindrome di Down, cittadini con malformazioni, incontinenti urinari e fecali medio-gravi, stomizzati e coloro che soffrono di insufficienza vascolare periferica) che non si identificano con tale logo (simbolo internazionale della disabilità motoria), questi diritti non sono invece riconosciuti, e ciò risulta una grave discriminazione nei loro confronti. Pertanto, la presente proposta di legge richiede l'estensione dei diritti legati alla mobilità ai malati cronici, istituendo un contrassegno specifico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono definiti malati cronici i seguenti soggetti:

- a) broncopatici;
- b) cardiopatici;
- c) non vedenti;
- d) dializzati;
- e) persone affette da sindrome di Down;
- f) persone con malformazioni fisiche;
- g) incontinenti urinari e fecali medio-gravi;
- h) pluri-trapiantati;
- i) stomizzati;
- l) persone affette da insufficienza vascolare periferica.

Art. 2.

1. Ai malati cronici di cui all'articolo 1 i comuni rilasciano, a seguito di apposita documentata istanza, un contrassegno speciale, secondo il modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, al fine di riservare idonei spazi alla sosta dei veicoli dei medesimi soggetti. Il citato contrassegno deve essere posto sul parabrezza del veicolo ed è valido su tutto il territorio nazionale.

2. I comuni individuano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli dei malati cronici, in numero pari a quelli individuati ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Ai malati cronici si applicano le facilitazioni e i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale per le persone con limitata o impedita capacità motoria.

ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 1)

